GIUSTIZIA INSIEME

Processo Civile

Gli emendamenti in materia di esecuzione forzata al d.d.l. delega AS 1662/XVIII

di Alberto M. Tedoldi

23 giugno 2021

Gli emendamenti in materia di esecuzione forzata al d.d.l. delega AS 1662/XVIII

di Alberto Tedoldi

Sommario: 1. Il "campo d'Agramante" dell'esecuzione forzata – 2. Abolizione della formula esecutiva (art. 8, lett. a, d.d.l. delega) – 3. Sospensione del termine di efficacia del precetto in caso di indagini telematiche *ex* art. 492 *bis* c.p.c. (art. 8, lett. b, d.d.l. delega) – 4. Deposito della documentazione o del certificato notarile attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari entro il medesimo termine fissato per il deposito dell'istanza di vendita (art. 8, lett. c, d.d.l. delega) – 5. Anticipazione della nomina del custode dell'immobile pignorato in luogo del debitore immediatamente dopo il deposito della certificazione notarile e contemporaneamente alla nomina dell'esperto stimatore (art. 8, lett. d, d.d.l. delega) – 6. L'ennesima riscrittura della disciplina sulla liberazione dell'immobile pignorato (art. 8, lett. e, d.d.l. delega) – 7. Il professionista delegato deve svolgere almeno tre esperimenti di vendita in un anno, a pena di sostituzione (art. 8, lett. f, d.d.l. delega) – 8. Il controllo sugli atti del professionista delegato *ex* art. 591 *ter* c.p.c.: reclamo al g.e. entro venti giorni e successiva opposizione agli atti esecutivi *ex* art. 617, comma 2, c.p.c., in luogo del reclamo al collegio *ex* art. 669 *terdecies* c.p.c. (art. 8, lett. g, d.d.l. delega) – 9. Approvazione anche tacita del progetto distributivo, dichiarazione

di esecutività e pagamenti demandati al professionista delegato, in assenza di contestazioni (art. 8, lett. h, d.d.l. delega) – 10. La *vente privée*, ovvero «*l'inutile precauzione*» (art. 8, lett. i, d.d.l. delega) – 11. Limiti quantitativi e temporali alle misure coercitive *ex* art. 614 *bis* c.p.c. e conferimento del potere di disporle anche al giudice dell'esecuzione (art. 8, lett. l, d.d.l. delega) – 12. Misure urgenti: la nuova competenza per l'espropriazione di crediti della P.A., in capo ai tribunali dove ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato, nel cui distretto il creditore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede (art. 15 *ter*, comma 4, d.d.l. delega, per la modifica dell'art. 26 *bis*, comma 1, c.p.c.) – 13. (*segue*): L'onere per il creditore pignorante di notificare e depositare avviso al debitore esecutato e al terzo pignorato dell'avvenuta iscrizione a ruolo del pignoramento presso terzi, a pena di inefficacia (art. 15 *ter*, comma 7, d.d.l. delega, che aggiunge tre periodi al comma 4 dell'art. 543 c.p.c.).

1. Il "campo d'Agramante" dell'esecuzione forzata

Nel maggio 2021 sono stati pubblicati corposi emendamenti governativi al d.d.l. delega AS 1662/XVIII, presentato dal precedente Governo al Senato il 9 gennaio 2020. A fine maggio del 2021 sono state rese pubbliche le proposte formulate dalla Commissione ministeriale presieduta da Francesco Paolo Luiso. Sia gli emendamenti varati dal Governo nella prima metà di maggio, sia le proposte della Commissione sono accompagnati da corpose relazioni illustrative, dal contenuto analogo.

Emendamenti e proposte sono stati rapidamente concepiti e forgiati onde ottenere i fondi europei previsti dal *Recovery Plan*, il c.d. Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR in acronimo). È questa la novità più saliente, dopo decenni di riforme processuali a costo zero mercé clausole di "invarianza finanziaria" per le esauste casse erariali, salvo trasferire e far pesare sugli utenti costi borsuali e formalismi, soprattutto telematici, sempre più onerosi e *time consuming*. Si pensi, *exempli gratia*, all''insostenibile leggerezza' del PCT, che costringe non soltanto a depositare atti e documenti in forma telematica, ma a duplicarli mediante copie cartacee (analogiche si dice ora), entro più o meno eleganti 'fascicoli di cortesia', per consentire a chi non sia nativo digitale di studiare ed evidenziare «le sudate carte», come sempre è stato abituato a fare lungo il *cursus studiorum et honorum*. Ubiquità, non luoghi e 'distanziamento sociale' nella giurisdizione civile sono realtà da tempo endemiche e lo sono diventate viepiù con la pandemia, senza che possa sperarsi in alcuna sorta di resipiscenza, più che di "resilienza", parola quest'ultima venuta *ad nauseam*, tanto diffusamente viene utilizzata fuor d'ogni

pertinenza e contesto. Del che abbiamo scritto altrove, in un libro in corso di stampa e distribuzione, dedicato a «*Il giusto processo (in)civile in tempo di pandemia*».

Qui desideriamo soffermarci, a prima lettura, sulle ennesime novelle che si prospettano per la disciplina dell'esecuzione forzata, interessata quasi ogni anno che Domineddio manda in terra da ritocchi più o meno vasti che, lungi dall'accelerare le procedure, le hanno rese viepiù labirintiche e complicate, inesauribili fonti di questioni più o meno raffinate, che giungono sino al supremo consesso nomofilattico in progressione geometrica. Eppure, dovrebbe essere ormai noto che ogni novella delle forme processuali reca immancabilmente con sé nuovi problemi ermeneutici e applicativi, tant'è che l'inflazione di reiterate riforme cui si è assistito negli ultimi due lustri ha reso il libro III del c.p.c. un vero e proprio 'campo d'Agramante': si pensi, sol per far qualche esempio, ai 'turbamenti' (non del giovane Werther, ma) della giurisprudenza, a petto dell'art. 624, comma 3, c.p.c. sulla metamorfosi della sospensione dell'esecuzione forzata in estinzione; o alle continue modifiche al funestato art. 560 c.p.c. sulla liberazione dell'immobile pignorato, divenuto oggetto di contese e contrapposizioni ideologiche.

Al pessimismo della ragione deve, tuttavia, pur sottentrare l'ottimismo della volontà: armati di questo ci accingiamo, dunque, a esaminare gli emendamenti governativi al d.d.l. delega, non difformi *in subiecta materia* dalle proposte uscite dai lavori della Commissione Luiso. Emendamenti che intervengono non solo sull'art. 8 della delega, ma anche con l'aggiunta asistematica di un art. 15 *ter* (erroneamente numerato 15 *bis*, dopo altro art. 15 *bis*), che contiene «*Misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata*», in due commi (il 4 e il 7) dispersi in mezzo a molti altri e assai lunghi sui procedimenti in materia di persone e famiglia, tutti destinati a entrare in vigore già con l'approvazione dell'emananda legge, non a caso *ex novo* intitolata « *Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata*».

Questo è l'affannoso (non) metodo di legiferare del nostro tempo e non resta che farsene una ragione, stante l'urgenza di soddisfare i requisiti per ottenere gli ingenti fondi europei, sotto la stretta, occhiuta e surrogatoria vigilanza di banchieri e funzionari UE, del Tesoro e della Banca d'Italia.

2. Abolizione della formula esecutiva (art. 8, lett. a, d.d.l. delega)

Con l'art. 8, lett. a), si demanda al legislatore delegato di «prevedere che, per valere come titolo per l'esecuzione forzata, le sentenze e gli altri provvedimenti dell'autorità giudiziaria e gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale debbano essere formati in copia attestata conforme all'originale, abrogando le disposizioni del codice di procedura civile e di altre leggi che si riferiscono alla formula esecutiva e alla spedizione in forma esecutiva».

Nella Relazione illustrativa si legge quanto segue: «Di grande rilievo è certamente la disposizione di cui alla *lettera a)* con la quale si prevede che, per valere come titolo per l'esecuzione forzata, le sentenze e gli altri provvedimenti dell'autorità giudiziaria e gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale debbano essere formati in copia attestata conforme all'originale, abrogando le disposizioni del codice di procedura civile e di altre leggi che si riferiscono alla formula esecutiva e alla spedizione in forma esecutiva. Già da molto tempo la dottrina ha sottolineato che la formula esecutiva è un requisito formale la cui utilità è scarsamente comprensibile. E anche nella giurisprudenza di legittimità l'articolo 475 del codice di procedura civile è sempre stato interpretato in modo tale da escludere che la formula esecutiva costituisca elemento indefettibile per un titolo esecutivo, la cui identificazione avviene in base ad un approccio sostanziale fondato sulla sussistenza dei requisiti *ex* articolo 474 del codice di procedura civile (già Cass. 2830/1963, confermata nei decenni successivi, affermava che l'irregolarità della formula o la sua omissione devono essere denunciati con l'opposizione ex articolo 617 del codice di procedura civile). Da ultimo, la Corte di legittimità ha statuito, ulteriormente indebolendo la rilevanza della formula esecutiva, che "*L'omessa spedizione in forma esecutiva della copia del titolo esecutivo rilasciata al creditore e da questi notificata al debitore determina una irregolarità formale del titolo medesimo, che deve essere denunciata nelle forme e nei termini di cui all'art. 617, comma 1, c.p.c., senza che la proposizione dell'opposizione determini l'automatica sanatoria del vizio per raggiungimento dello scopo, ai sensi dell'art. 156, comma 3, c.p.c.; tuttavia, in base ai principi di economia processuale, di ragionevole durata del processo e dell'interesse ad agire, il debitore opponente non può limitarsi, a pena di inammissibilità dell'opposizione, a dedurre l'irregolarità formale in sé considerata, senza indicare quale concreto pregiudizio ai diritti tutelati dal regolare svolgimento del processo esecutivo essa abbia cagionato*" (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 3967 del 12/02/2019). La disciplina legislativa sopravvenuta – riguardo all'iscrizione a ruolo dei processi di espropriazione mediante il deposito di una copia (formata dallo stesso difensore del creditore) del titolo rilasciato in forma esecutiva – rende vieppiù superflua la normativa codicistica che, nell'intento di evitare la

formazione di vari duplicati del titolo e di arginare eventuali abusi (i quali possono essere azionati con altri strumenti; v., ad esempio, Cass. 7409/2021), dispone stringenti obblighi formali per il pubblico ufficiale deputato all'apposizione della formula. L'eliminazione della formula esecutiva (*rectius*, la possibilità di agire *in executivis* sulla scorta di una copia attestata conforme all'originale del titolo esecutivo) consente di eliminare adempimenti inutili per il personale amministrativo degli uffici giudiziari, per i notai (o per i conservatori degli archivi notarili) e anche per i legali (evitando l'incombente di dover richiedere l'apposizione della formula esecutiva e il rilascio della copia esecutiva, ben potendo gli stessi estrarre copia dei provvedimenti giudiziali dal PCT anche attestandone la conformità ai rispettivi originali)».

Identiche espressioni si trovano nella Relazione della Commissione Luiso (punto 4.1, pagg. 100 s.), salvo aggiungere richiami dottrinali a Satta, Carnacini, Redenti e Vellani.

Già altrove (cfr., *si vis*, Tedoldi, *Esecuzione forzata*, Pisa, 2020, 26 ss.) ricordavamo che, nel diritto romano classico, del titolo esecutivo non si sentiva il bisogno. Emessa la *condemnatio*, sempre pecuniaria, la successiva *actio iudicati* (il gaiano «*post condemnationem iudicatum facere oportere* ») era in tutto modellata sulle *legis actiones*, con la particolarità di dar luogo alla *poena dupli* (cioè al raddoppio della *pecunia* dovuta dal *condemnatus* che non avesse adempiuto entro il *tempus iudicati*) e alla susseguente autorizzazione del creditore a procedere all'autotutela esecutiva mediante *missio in bona*, espressa nel *duci iubere* e nell'*addictio* pretorile, manifestazione non dello *ius dicere*, ma dell'*imperium* del magistrato, con il quale la *sententia iudicis* veniva integrata *ab extra*.

Fu per venire incontro alle esigenze dei commerci e per la certezza dei crediti pecuniari (soprattutto dei primi banchieri, in allora bollati come usurai o strozzini), che nel Medioevo videro la luce gli strumenti confessionati o guarentigiati, formati da notari, i quali ricevevano la dichiarazione dell'obbligato a guisa di *confessio in iure*, secondo la regola onde *confessus pro iudicato habetur*, che equiparava il *confessus* al *condemnatus*: «*Confessio habet executionem parata... et propter hoc... instrumenta confessionata mandantur executioni sicut sententiae definitivae, quia per statutum, si sit confessio facta coram notario, videatur facta coram iudice*», sanciva *ex auctoritate* Bartolo da Sassoferrato, riportando la *communis opinio doctorum*.

La cognizione e l'accertamento del credito non sono più necessari, come avveniva in passato, allorché dall'esecuzione non poteva mai principiarsi, giusta tradizionale brocardo («*ab executione non est incohandum*»). Con il sopravvento della mercanzia si appone al documento notarile una guarentigia, equivalente a una breve condanna giudiziale, in forza dei poteri giurisdizionali riconosciuti al notaro, *iudex chartularius* investito di una sorta di giurisdizione

volontaria. L'equiparazione alla sentenza di tali documenti notarili confessionati o guarentigiati, «*quae habent paratam executionem*», si realizzava attraverso un procedimento sommario *coram iudice*, che metteva capo a un *mandatum seu praeceptum de solvendo*, *cum vel sine clausola iustificativa*, avo remoto del procedimento monitorio (v. gli artt. 633 ss. c.p.c.), in cui la *cognitio causae* era meramente *summaria*, perché parziale e limitata (o determinata, come pure soleva dirsi), riservando le eccezioni di lunga indagine «*ad separatum iudicium*», secondo lo schema della condanna con riserva, risalente al *Liber de compensationibus* delle Pandette giustinianee: «*in executione instrumenti, sicut in executione sententiae, requiritur causae cognitio; sed in cognitione summaria exceptio quae requirit altiorem indaginem non admittitur*».

Permaneva, insomma, la differenza qualitativa tra *cognoscere et iudicare*, schietta espressione di *iurisdictio*, e lo *ius paratae executionis*, il quale «*imperii magis est quam iurisdictionis*»: l'esecuzione forzata è propria dell'*imperium*, appartenente al potere esecutivo, assai più che dello *ius dicere*, esercitato dal potere giudiziario.

Con l'affermarsi dello Stato assoluto di Luigi XIV, *le Roi Soleil*, s'ebbe l'appropriazione della *iurisdictio* siccome *pars summi imperii* e, con quella, dell'esecuzione forzata e della formazione dei titoli esecutivi, la cui parcellizzazione e dispersione tra giurisdizioni locali e prerogative notarili ostacolava gli obiettivi di rafforzamento del potere centrale del sovrano e l'attuazione letterale e puntuale della sua volontà.

Così, le «*lettres obligatoires, faites et passées sous Scel Royal*» vennero imposte in tutto il regno di Francia, senza alcuna possibilità di sindacato giudiziale, in quanto scaturenti dall'autorità regia, anche quando il sigillo reale era apposto dal notaro o dal cancelliere per incarico del sovrano, cioè quale espressione del potere esecutivo che a lui soltanto poteva appartenere. Corollario di tale insindacabilità giudiziale fu l'affidamento dell'esecuzione forzata a funzionari amministrativi del potere centrale, i *sergents du Roi*, del cui *modus operandi* si ha vivida rappresentazione nel *Tartuffe ou L'imposteur* di Molière del 1667 (lo stesso anno dell'*Ordonnance sur la réformation de la justice civile*), al cui lieto fine, in luogo della versione precedente, contribuì lo stesso Luigi XIV, intervenendo qual *deus ex machina* a salvare Orgone dalle grinfie fameliche di Tartuffe, che aveva mandato un *sergent du Roi* per farsi rilasciare, entro il mattino successivo, la casa di Orgone con tutto quanto conteneva.

Soltanto l'apposizione del sigillo reale conferiva all'atto giudiziale o notarile l'efficacia esecutiva, legittimando il creditore a rivolgersi agli organi amministrativi dello Stato per l'esecuzione forzata del diritto consacrato nel titolo: «Qualunque sentenza sarà in tutta l'estensione del nostro regno in virtù d'un *pareatis* del gran suggello, senza che faccia d'uopo domandare il permesso

alle nostre corti nella cui giurisdizione vorrassi far eseguire... Sarà nonpertanto permesso alle parti e agli esecutori dei giudicati, fuori l'ambito delle corti ove saranno stati resi, di prendere un *pareatis* nella cancelleria del parlamento ove dovranno eseguirsi, cui i guardasugelli saran tenuti a sugellare a pena d'interdizione, senza entrare in cognizione di causa» (così il Tit. XXVII, art. 6, dell'*Ordonnance* regia del 1667).

Di qui, attraverso il *Code de procédure civile* del 1806, testualmente riprodotto nel c.p.c. del 1865, la formula esecutiva giunse, per li rami dei secoli, sino ai giorni nostri, forgiata in analogia con quella in uso per la promulgazione degli atti aventi forza di legge, in modo da accordare ai provvedimenti giudiziari e agli atti notarili la stessa forza obbligatoria, quale espressione della volontà del sovrano manifestata dai suoi organi, cioè per bocca del magistrato o del funzionario pubblico: «Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti, di mettere a esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza, e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti» (art. 475, ult. comma, c.p.c.).

La forza esecutiva dell'atto proveniva, in allora, *ab extra*, dalla formula apposta dagli organi del potere esecutivo dello Stato, al quale è riservato l'*imperium* di comandare l'esecuzione coattiva dell'obbligo consacrato nel titolo e di produrlo *ad consequentias*. Con il riconoscimento alla cambiale degli effetti del titolo esecutivo, in grazia dell'art. 323 del codice di commercio del 1882, s'ebbe una sorta di rivoluzione copernicana, dacché s'infranse la necessaria correlazione tra forza esecutiva e natura pubblica dell'atto formato dall'organo statuale, cui il potere esecutivo apponeva il proprio suggello attraverso la formula. Un atto intrinsecamente ed estrinsecamente privato, un negozio giuridico concluso e sottoscritto da privati, veniva munito per legge di esecutorietà, senza bisogno di apporvi alcuna formula né alcun altro pubblico stigma.

Nasceva così la distinzione tra titoli esecutivi giudiziali e stragiudiziali e, con questa, attraverso gli svolgimenti successivi, si aveva una sorta di "interiorizzazione" dell'efficacia esecutiva del titolo, che derivava direttamente dalla legge e rendeva la formula esecutiva un relitto storico, appartenente all'estrinseco, cioè all'atto-documento, non alla sua efficacia esecutiva. La formula, nata in Francia per esprimere il passaggio dalla fase giurisdizionale a quella amministrativa e per simboleggiare il concorso degli organi della funzione sovrana governativa con la funzione giurisdizionale, in Italia fu la sintesi estrema del giudizio di autorizzazione all'esecuzione, che proveniva dalla tradizione romanistica e da quella del processo comune medievale: non dunque il passaggio da una ad altra funzione sovrana, da quella giurisdizionale a quella amministrativa, ma da uno ad altro modo di esercizio della medesima funzione giurisdizionale, mediato da una

"fase preparatoria", che si risolveva *tout court* nell'autorizzare documentalmente l'esecuzione coattiva. Con l'avvento della cambiale come titolo esecutivo quel nesso viene spezzato, perché la forza esecutiva deriva dalla legge, non dalla formula né dal suggello del sovrano: il fatto stesso che vi siano titoli esecutivi di formazione privata, per i quali non è prescritta la formula esecutiva, è prova inoppugnabile della superfluità di questa per l'efficacia esecutiva del titolo e segna il tramonto definitivo del crisma dell'autorità di governo quale elemento necessario per l'efficacia esecutiva del titolo.

Dalla dialettica, dianzi compendiata, tra (romanistica) esigenza di certezza sull'attuale esistenza del diritto sostanziale contenuto nel titolo e (germanica) tensione alla pronta realizzazione del credito nasce l'autonomia dell'azione esecutiva da ogni previa cognizione sul diritto, in forza di un titolo munito *ex lege* di efficacia esecutiva, che abilita il creditore a promuovere l'esecuzione forzata e onera il debitore a reagire alla stessa, proponendo l'incidente di cognizione mediante opposizione all'esecuzione. La cognizione viene in tal modo collocata all'esterno del procedimento esecutivo, nel quale non si giudica, non si conosce, si esegue soltanto e unicamente si esercita l'azione esecutiva in favore del creditore e a carico del debitore.

Il titolo esecutivo consiste, dunque, in un documento, che racchiude in sé un atto giuridico (pubblico, giudiziale o stragiudiziale, oppure privato), al quale la legge conferisce efficacia esecutiva.

Da questa breve definizione emerge la compresenza di tre elementi:

- l'elemento documentale, onde il titolo esecutivo si estrinseca sempre in un documento (anche informatico), che ha necessariamente forma scritta (anche digitale);

- l'elemento intrinseco, onde il titolo esecutivo contiene un atto giuridico, pubblico (giudiziale o stragiudiziale) o privato (come la scrittura privata autenticata o la cambiale), che attesta l'esistenza di un diritto sostanziale del creditore e del corrispondente obbligo del debitore;

- una espressa e specifica previsione di legge, che conferisce efficacia esecutiva all'atto giuridico, in ossequio al principio di tipicità e di tassatività dei titoli esecutivi.

Atto e documento sono un tutt'uno inscindibile. Agli organi esecutivi, per procedere nell'esecuzione forzata, è bastevole ciò che risulta dal titolo esecutivo come documento, formato secondo i crismi prescritti dalla legge. Ciò avviene proprio per esonerare l'ufficio esecutivo da ogni attività di cognizione e di accertamento circa l'esistenza o meno del diritto del creditore.

Quanto risulta dal titolo esecutivo come documento dà sufficiente ed estrinseca certezza dell'esistenza della fattispecie costitutiva del diritto di cui è chiesta la realizzazione in via esecutiva: è il documento ad autorizzare l'esercizio incondizionato dell'azione esecutiva in astratto, cioè quale diritto processuale a porre in moto l'ufficio esecutivo per ottenere la realizzazione del diritto consacrato nel titolo. Se vi sono divergenze tra ciò che emerge dal titolo e la situazione sostanziale che ne costituisce l'oggetto, il debitore potrà reagire opponendosi all'esecuzione per contestarne il fondamento. Spetta all'istituto della sospensione dell'efficacia esecutiva o dell'esecuzione il compito di impedire l'inizio o il corso dell'esecuzione forzata (artt. 615, comma 1, e 624 c.p.c.). Il possesso di un documento costituente titolo esecutivo rende legittima l'azione esecutiva, ma non corrisponde alla liceità della stessa, che riguarda l'esistenza effettiva del diritto di credito oggetto del titolo esecutivo. La legittimità processuale dell'azione esecutiva non corrisponde alla liceità sostanziale del risultato perseguito.

Anche dal punto di vista del titolo esecutivo e del suo contenuto è, così, confermata la distinzione tra diritto (processuale) alla tutela esecutiva, astrattamente previsto dal titolo esecutivo come documento, e diritto (sostanziale) del creditore da realizzare in sede esecutiva, che forma il contenuto del titolo esecutivo come atto giuridico, pubblico (giudiziale o stragiudiziale) o privato.

In tutto ciò la formula esecutiva, da apporre ai titoli giudiziali e agli atti pubblici *ex* art. 475 c.p.c., è residuo dell'*ancien régime*, con quel *nos maiestatis* («Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti...»), verso il quale ironizzava Salvatore Satta (*Commentario al c.p.c.*, III, Milano, 1965, 93: «L'origine di questa formula la rende del tutto estranea ai moderni ordinamenti, né si riesce a capire la sua singolare vitalità. Basti pensare al ridicolo di un cancelliere che comanda, sia pure in nome della legge, e col *nos maiestatis*, ai giudici dell'esecuzione e al pubblico ministero»), facendone seguire puntute critiche sulla sua pratica inutilità.

Abrogare la formula – già oltremodo svalutata dalla giurisprudenza, che non fa discendere dalla sua mancanza nullità alcuna, se l'opponente agli atti esecutivi non indichi specificamente quale concreto pregiudizio ai diritti tutelati dal regolare svolgimento del processo esecutivo abbia patito, giusta il principio «*pas de nullité sans grief*» (Cass. 12 febbraio 2019, n. 3967, in *Rass. esec. forz.*, 2019, 385, con note di S. Rusciano, F. Auletta, M. Farina, B. Capponi, *A più voci sui principi di diritto pronunciati d'ufficio in tema di spedizione in forma esecutiva e interesse all'opposizione*) – significa semplicemente rinunciare a un relitto storico: la forza esecutiva viene soltanto dalla legge, non dalla formula.

Eventuali abusi del creditore e del suo difensore, che eccedano nell'esercizio di plurime o sproporzionate azioni esecutive, ben potranno essere repressi, immediatamente dopo la notifica del precetto, con la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, ai sensi dell'art. 615, comma 1, c.p.c.; una volta intraprese le azioni esecutive, mediante lo strumento della sospensione dell'esecuzione (art. 624 c.p.c.) e quello della riduzione del pignoramento (art. 496 c.p.c.).

Potranno esservi abusi e inconvenienti relativamente ad alcune regole che presuppongono la formula esecutiva (si pensi all'art. 663 c.p.c. sulla convalida di sfratto, onde, in mancanza di opposizione, «il giudice convalida la licenza o lo sfratto e dispone con ordinanza in calce alla citazione l'apposizione su di essa della formula esecutiva») e a talune prassi invalse *ab immemorabili tempore*: ma, si sa, «*adducere inconveniens non est solvere argumentum*».

3. Sospensione del termine di efficacia del precetto in caso di indagini telematiche ex art. 492 bis c.p.c. (art. 8, lett. b, d.d.l. delega)

L'art. 8, lett. b), del d.d.l. delega demanda al Governo di «prevedere che se il creditore presenta l'istanza di cui all'articolo 492-*bis* del codice di procedura civile, il termine di cui all'articolo 481, primo comma, del codice di procedura civile, rimanga sospeso e riprenda a decorrere dalla conclusione delle operazioni previste dal comma 2, dell'articolo 492-*bis*», sì da evitare «il paradosso di una perdita di efficacia del precetto indipendente dalla condotta inerte del creditore», come si legge nella Relazione illustrativa dell'emendamento.

Non v'è granché da osservare sulla sospensione del termine di efficacia del precetto di cui all'art. 481 c.p.c. – novanta giorni, non soggetti a sospensione feriale, trattandosi di atto stragiudiziale prodromico all'esecuzione forzata – in conseguenza della presentazione dell'istanza al presidente della sezione esecuzioni del tribunale, affinché autorizzi la ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare. La prassi si è tuttavia orientata nel senso di autorizzare tali indagini prima che il precetto sia stato notificato, sia per sfruttare un minimo di 'effetto sorpresa', senza mettere il debitore sull'avviso dell'imminente inizio dell'azione esecutiva, sia soprattutto perché le strutture tecnologiche, necessarie a consentire l'accesso diretto da parte dell'ufficiale giudiziario alle banche dati, non sono ancor funzionanti (dal 2014, anno di introduzione dell'art. 492 *bis* c.p.c.): talché è il creditore medesimo a doversi adoprare per accedervi, previamente munito

dell'autorizzazione presidenziale, a mente dell'art. 155 *quinquies* disp. att. c.p.c., il quale conferma l'aforisma per cui «nulla è più definitivo del provvisorio» o, alla francese, «*il n'y a que le provisoire qui dure*». Tutto ciò dovrebbe pur far riflettere su quali siano i problemi concreti degli uffici giudiziari e, più ancora, i bisogni effettivi di chi quotidianamente con essi abbia la (s)ventura di avere a che fare.

4. Deposito della documentazione o del certificato notarile attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari entro il medesimo termine fissato per il deposito dell'istanza di vendita (art. 8, lett. c, d.d.l. delega)

Con l'art. 8, lett. c), si demanda al legislatore delegato di «prevedere che il termine prescritto dal secondo comma dell'articolo 567 del codice di procedura civile per il deposito dell'estratto del catasto e dei certificati delle iscrizioni e trascrizioni ovvero del certificato notarile sostitutivo coincida con quello previsto dal combinato disposto degli articoli 497 e 501 del medesimo codice per il deposito dell'istanza di vendita, prevedendo che il predetto termine possa essere prorogato di ulteriori 45 giorni, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 567».

Nella Relazione illustrativa degli emendamenti si legge quanto segue: «Al fine di contenere la durata del processo di esecuzione immobiliare si propone di eliminare il termine – attualmente di 60 giorni, con decorrenza dall'istanza di vendita – per il deposito della documentazione ipotecaria e catastale *ex* articolo 567, secondo comma, del codice di procedura civile, disponendo che anche tale documentazione debba essere depositata entro 45 giorni dal pignoramento. La modifica proposta non rende più gravosa l'attività dei creditori, i quali sono consapevoli dell'esigenza di produrre la documentazione volta a fornire al giudice dell'esecuzione la prova della titolarità del bene staggito in capo all'esecutato (Cass. 11638/2014; Cass. 15597/2019) sin dall'inizio del processo; inoltre, l'ampio ricorso, nella prassi giudiziaria, alla certificazione notarile sostitutiva (spesso formata con consultazione telematica dei pubblici registri) non giustifica più un lungo lasso temporale per reperire le certificazioni rilasciate dai pubblici uffici, ferma restando, peraltro, la possibilità di prorogare il termine – per un identico periodo di 45 giorni – negli stessi casi già previsti dall'articolo 567, terzo comma, del codice di procedura civile».

La novella pare, francamente, di scarso momento: non è abbreviando i termini ai creditori (adempimenti sempre più onerosi e stringenti preclusioni vengon fatti sempre ricadere sugli utenti, mai sugli uffici, nell'incessante *perpetuum mobile* delle riforme processuali) o risparmiando sessanta giorni (ammesso che il creditore li utilizzi tutti) che si otterranno chissà quali accelerazioni delle procedure e risparmi di tempo. Di ciò si trae *probatio probata* dall'inutile e dannosa dimidiazione di vari termini cui si ricorse nel 2009 (tra cui quello lungo *ad impugnandum ex* art. 327 c.p.c., portato da un anno a sei mesi, con non lievi problemi di coordinamento con altre disposizioni che presupponevano la durata annuale del termine, come l'art. 328, ult. co., c.p.c.) e dall'ancor più inutile e giugulatoria riduzione della sospensione feriale dei termini cui si assistette nel 2014.

5. Anticipazione della nomina del custode dell'immobile pignorato in luogo del debitore immediatamente dopo il deposito della certificazione notarile e contemporaneamente alla nomina dell'esperto stimatore (art. 8, lett. d, d.d.l. delega)

L'art. 8, lett. d), demanda al Governo di «prevedere che il giudice dell'esecuzione provveda alla sostituzione del debitore nella custodia nominando il custode giudiziario entro quindici giorni dal deposito della documentazione di cui al secondo comma dell'articolo 567 del codice di procedura civile, contemporaneamente alla nomina dell'esperto di cui all'articolo 569 del medesimo codice, salvo che la custodia non abbia alcuna utilità ai fini della conservazione o amministrazione del bene ovvero per la vendita».

Nella Relazione illustrativa degli emendamenti si legge quanto segue: «La sostituzione del debitore nella custodia assegnatagli *ex lege* (articolo 559, primo comma, del codice di procedura civile) può essere disposta A) su istanza del creditore pignorante o di un creditore intervenuto, B) quando l'immobile non sia occupato dal debitore, C) in caso di inosservanza degli obblighi incombenti sul custode. La stessa deve, invece, essere disposta – se custode dei beni pignorati è (ancora) il debitore e salvo che per la particolare natura degli stessi la sostituzione non abbia alcuna utilità – al più tardi nel momento in cui il giudice pronuncia l'ordinanza con cui è autorizzata la vendita o sono delegate le relative operazioni. La prassi della nomina anticipata del custode (coeva alla designazione dell'esperto stimatore) è largamente diffusa negli uffici

giudiziari ed è stata annoverata tra le “Buone prassi” (individuate dal C.S.M. con propria delibera del 2017), perché essa consente di acquisire informazioni da soggetto qualificato già nella fase anteriore alla messa in vendita del cespite, nonché di assicurare alla procedura i frutti (naturali e civili) che sono oggetto di pignoramento *ex* articolo 2912 del codice civile. Solo in via residuale, quando nessuna delle funzioni custodiali appaia utile per la procedura, si deve invece prevedere che il giudice possa soprassedere alla designazione di un custode professionale».

Ben nota è la centralità del custode nelle *best practices* invalse anche prima delle varie riforme delle espropriazioni immobiliari, intervenute a far tempo dal 2005-2006. È personaggio in continua «ricerca d’autore»: un privato, ausiliario occasionale di giustizia (art. 65 c.p.c.), che ha visto ampliare a dismisura i compiti assegnatigli, sino a far le veci dell’ufficiale giudiziario nel dare esecuzione all’ordine di liberazione dell’immobile pignorato, senza neppure essere tenuto a osservare le forme dell’esecuzione in forma specifica per rilascio di immobile (artt. 605 ss. c.p.c.), come subito vedremo a proposito dell’ennesima novella che si prospetta per l’art. 560 c.p.c.

Il progressivo e crescente utilizzo di ausiliari privati nelle procedure esecutive non contraddice la riserva statuale dei poteri di esecuzione forzata, sebbene codesta forma di ‘esternalizzazione’ e di larvata privatizzazione si sia spinta forse un po’ troppo al di là delle colonne d’Ercole che segnano, a garanzia di tutti i *concives*, la suddetta riserva statuale, là dove, ad esempio, sistematicamente si delegano le vendite forzate a liberi professionisti o si affida la liberazione degli immobili staggiti al custode giudiziario, cui il giudice dell’esecuzione conferisce il potere di valersi direttamente della forza pubblica senza necessità di rivolgersi all’ufficiale giudiziario, che è l’organo istituzionalmente preposto all’uso legittimo della forza in sede esecutiva. Per non parlare della crescita esponenziale e della moltiplicazione delle spese inerenti alle procedure esecutive in tal modo ‘privatizzate’ attraverso l’apporto degli ausiliari: spese che, trovando collocazione ed essendo soddisfatte prima di qualsiasi altro credito azionato *in executivis*, riducono le somme distribuibili ai creditori e finiscono per danneggiare loro e il debitore medesimo, al quale ben difficilmente potrà essere attribuito il residuo della liquidazione dei suoi beni e sul quale, anzi, graverà la differenza dei crediti che non abbiano trovato integrale soddisfazione sul ricavato, non giovandosi di alcuna esdebitazione in grazia dell’espropriazione patita, se non quando acceda alle procedure concorsuali regolate dalla legge fallimentare e, in futuro, dal codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, approvato con d.lgs. n. 14 del 2019, ma ancora in attesa di entrare in vigore.

I variegati compiti affidati al custode, minuziosamente elencati nel d.m. 80/2009 in materia di compensi liquidabili, fanno di lui il «*factotum della città*», «*pronto a far tutto, la notte e il giorno* –

Sempre d'intorno in giro sta», e così controllore, riscossore, agente immobiliare, accompagnatore nelle visite ai beni immobili subastati, esecutore degli ordini del giudice, ufficiale giudiziario, e chi più ne ha più ne metta.

Di fronte a eccessi privatistici conviene ricordare che l'esecuzione forzata attinge alle radici originarie del diritto: al potere che si costituisce con un'iniziale, pura violenza (*reine Gewalt*) e poi, una volta costituito, continua a vigere, a trarre da quell'originario atto di forza la propria legittimità e a essere applicato onde assicurare la pace sociale. Soltanto la violenza legittima è ammessa, nel campo civile non meno che in quello penale. Il titolare della situazione soggettiva, che tenti *motu proprio* di conformare la realtà materiale a quella giuridica, pur acclarata in pronuncia autoritativa trascorsa *in rem iudicatam*, commette il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni (artt. 392 e 393 cod. pen.) e, a seconda dei casi, anche altri reati (violenza privata, violazione di domicilio, furto, appropriazione indebita, sequestro di persona, ecc.).

L'attività di esecuzione forzata appartiene, perciò, soltanto allo Stato e a funzionari statali, incardinati nell'ordine giudiziario e distinti in base alle funzioni assegnate loro per legge. Privati cittadini possono fungere solo da ausiliari, scelti e controllati dagli organi statali: può trattarsi di periti, stimatori, consulenti, commissionari, custodi, delegati alle vendite, e via dicendo, nei casi previsti dalla legge e, specialmente, dal c.p.c. Tutti gli ausiliari rispondono del loro operato agli organi statali, nell'ambito delle procedure nelle quali è richiesto il loro ausilio.

Occorrerebbe semmai intervenire con decisione sulle assai gravi insufficienze e inefficienze degli uffici giudiziari e degli UNEP (Uffici Notifiche Esecuzioni e Protesti), che accorpano personale e strumenti inadeguati per quantità e qualità. Una riforma sul modello francese degli *huissiers de justice*, liberi professionisti stabilmente esercenti una pubblica funzione, venne tentata molti anni or sono (sul finire degli anni Ottanta del secolo scorso), ma s'infranse sulle elevate scogliere della P.A., tetragona nel difendere i privilegi del pubblico impiego. Il *Recovery Plan* e l'*esprit* (persino eccessivamente) privatistico che informa oramai l'esecuzione forzata e il processo civile in genere dovrebbero dare occasione per ripensare *funditus* la posizione e il ruolo dell'ufficiale giudiziario e dei cancellieri nel processo civile e, più in generale, nell'ordinamento giudiziario, fermi come sono a concezioni ottocentesche, largamente obsolete e divenute del tutto incompatibili con la nostra postmodernità "liquida", tecnologica e digitale.

6. L’ennesima riscrittura della disciplina sulla liberazione dell’immobile pignorato (art. 8, lett. e, d.d.l. delega)

L’art. 8, lett. e), d.d.l. delega propone di intervenire nuovamente sull’art. 560 c.p.c., prevedendo che «il giudice dell’esecuzione debba ordinare la liberazione dell’immobile pignorato non abitato dall’esecutato e dal suo nucleo familiare ovvero occupato da soggetto privo di titolo opponibile alla procedura al più tardi nel momento in cui pronuncia l’ordinanza con cui è autorizzata la vendita o sono delegate le relative operazioni e che debba ordinare la liberazione dell’immobile abitato dall’esecutato convivente col nucleo familiare al momento dell’aggiudicazione, ferma restando comunque la possibilità di disporre anticipatamente la liberazione nei casi di impedimento alle attività degli ausiliari del giudice, di ostacolo del diritto di visita di potenziali acquirenti, di omessa manutenzione del cespite in uno stato di buona conservazione o di violazione degli altri obblighi che la legge pone a carico dell’esecutato o degli occupanti».

Nella Relazione illustrativa al d.d.l. si legge quanto segue: «La proposta modifica è volta ad ottenere la liberazione anticipata degli immobili occupati *sine titulo* o da soggetti diversi dal debitore convivente col nucleo familiare, conformemente a quanto già ritenuto, sulla base del previgente articolo 560 del codice di procedura civile, dalle “Buone prassi” (delibera CSM 2017). Una maggiore tutela è data all’esecutato che abiti l’immobile staggito con la propria famiglia, prevedendo che la liberazione possa essere disposta soltanto in esito all’aggiudicazione del bene, sempre che l’esecutato non ostacoli lo svolgimento della procedura o non arrechi danni all’immobile o pregiudizio agli interessi del futuro aggiudicatario».

L’art. 560 c.p.c., rubricato «*Modo della custodia*», è state *malgré soi* oggetto di continue, ondivaghe e contraddittorie novelle nel giro di pochissimi anni, alle quali faceva da sfondo una contrapposizione ideologica tra chi si schierava *ex parte creditoris* (soprattutto banche, società veicolo e *servicers* nelle cartolarizzazioni dei crediti deteriorati, gestite da fondi di *private equity* e da grandi istituti di credito internazionali) e chi volgeva, invece, *ex parte debitoris*, incline a riconoscere a ognuno la possibilità di permanere sino all’ultimo nell’immobile pignorato od anche – ricorrendo a una procedura di composizione delle crisi da sovraindebitamento *ex lege* n. 3/2012 (e, a venire, ai sensi del CCI), della quale dare avviso sin dal precetto, a mente dell’art. 480, comma 2, ultima frase, c.p.c. – una *second chance* e una *fresh start*, esdebitandosi una volta per tutte, recuperando il “merito creditizio” mercé cancellazione del nominativo dalla Centrale rischi e rientrando così nel circuito economico, consumistico e finanziario che si assume oggidì come virtuoso e che manda innanzi il mondo nel secolo XXI.

Così, l'art. 560 c.p.c., ch'era nel testo originario disposizione neutra e, tutto sommato, anodina, è divenuto campo di scaramucce tra i due schieramenti ideologici, «l'un contro l'altro armati». Era parso al *conditor legum* utile e opportuno, per favorire le vendite, anticipare congruamente la liberazione dell'immobile staggito, in modo da trasmettere all'aggiudicatario (o all'assegnatario) non soltanto la proprietà del bene con il decreto di trasferimento, ma contestualmente anche la detenzione materiale, come usa avvenire nelle vendite volontarie mediante la consegna delle chiavi e la *traditio ficta* contestuale al rogito notarile, sì da garantire piena corrispondenza temporale tra acquisto del diritto e possesso del bene.

In tale ottica e con queste finalità il testo dell'art. 560 c.p.c., dedicato alla custodia del bene immobile pignorato, era stato novellato *pro creditoribus* nel 2014 e poi ancora nel 2016. Successivamente, con novella vigente dal 2019, l'art. 560 c.p.c. è stato nuovamente modificato, invertendone l'ispirazione ed il segno *pro debitore*, salvo ancora intervenire nel 2020, in parziale rettifica, al fine di assicurare all'aggiudicatario la sollecita liberazione dell'immobile acquistato *sine strepitu ac figura executionis* (si fa ovviamente per dire...).

Il non breve testo che ne è sortito, neppure diviso in separati commi bensì unicamente in periodi secondo attuale malvezzo, prevede che il debitore e i familiari che con lui convivono non perdano la detenzione dell'immobile e delle sue pertinenze sino al decreto di trasferimento, a meno che ostacolino le visite da parte di potenziali acquirenti interessati a partecipare alla vendita o l'immobile non sia adeguatamente tutelato e mantenuto in uno stato di buona conservazione, per colpa o dolo del debitore e dei membri del suo nucleo familiare oppure il debitore violi altri obblighi che la legge pone a suo carico o, ancora, l'immobile non sia abitato dal debitore e dal suo nucleo familiare.

Qualora l'immobile pignorato sia abitato dal debitore e dai suoi familiari, salvi i casi di violazione degli obblighi dianzi indicati, il giudice dell'esecuzione non può mai disporne la liberazione prima del decreto di trasferimento di cui all'art. 586 c.p.c., che peraltro costituisce titolo esecutivo per il rilascio a favore dell'assegnatario o dell'aggiudicatario. Dopo la notifica o la comunicazione del decreto di trasferimento il custode, su istanza dell'aggiudicatario o dell'assegnatario e in mancanza di spontaneo adempimento da parte degli occupanti, provvede all'attuazione dell'ordine di rilascio contenuto nel decreto di trasferimento, decorsi sessanta giorni e non oltre centoventi giorni dall'istanza, senza l'osservanza delle formalità di cui agli artt. 605 ss. c.p.c. e con autorizzazione a valersi della forza pubblica e a nominare ausiliari ai sensi dell'art. 68 c.p.c. In mancanza di istanza dell'aggiudicatario o dell'assegnatario, saranno questi a dover procedere nell'esecuzione forzata per rilascio di immobile, avvalendosi del decreto di

trasferimento quale titolo esecutivo, previe l'intimazione del precetto e la notifica dell'avviso di sloggio, seguendo le forme di cui all'art. 608 c.p.c. con l'intervento dell'ufficiale giudiziario. Quando invece sia stata ordinata la liberazione dell'immobile prima del decreto di trasferimento per violazioni ascrivibili al debitore o ai suoi familiari, sarà il custode a curarne l'attuazione coattiva (*ex littera* su istanza dell'aggiudicatario, quindi dopo che l'aggiudicazione sia avvenuta: il che non pare compatibile con la *ratio* della novella del 2020, ma tant'è), sempre secondo le disposizioni del giudice dell'esecuzione e senza l'osservanza delle formalità dettate dagli artt. 605 ss. c.p.c. per l'esecuzione in forma specifica per rilascio di immobile.

Ora l'emendamento in esame, contenuto nella lett. e) dell'art. 8 d.d.l. delega, si propone di far liberare l'immobile *non abitato dal debitore* e dai suoi familiari ovvero occupato da soggetto privo di titolo opponibile alla procedura sin *dal momento in cui il g.e. abbia disposto la vendita*, delegandone le operazioni. Quando invece l'immobile sia *abitato dal debitore e dai suoi familiari*, salve le ipotesi di ostruzionismo o di violazioni, la liberazione dovrà essere disposta *non appena sia avvenuta l'aggiudicazione*, prima cioè del decreto di trasferimento a seguito del quale si produce l'effetto traslativo della vendita forzata. Qualora l'aggiudicazione provvisoria venga meno (ad es., per inadempienza dell'aggiudicatario), cesserà ovviamente la necessità di procedere alla liberazione dell'immobile, sino a una nuova aggiudicazione, con il rischio insomma di qualche possibile andirivieni.

Come ben vedesi, i vari estensori e suggeritori dei testi dell'art. 560 c.p.c. imbandiscono ossessivamente una *satura lanx*, affetta da 'analitico furore', che riuscirebbe indigesta anche a Pantagruel.

7. Il professionista delegato deve svolgere almeno tre esperimenti di vendita in un anno, a pena di sostituzione (art. 8, lett. f, d.d.l. delega)

L'art. 8, lett. f), del d.d.l. in esame prevede che «la delega delle operazioni di vendita nell'espropriazione immobiliare abbia durata annuale, con incarico rinnovabile da parte del giudice dell'esecuzione, e che in tale periodo il professionista delegato debba svolgere almeno tre esperimenti di vendita con l'obbligo di una tempestiva relazione al giudice sull'esito di ciascuno di essi, nonché prevedere che il giudice dell'esecuzione debba esercitare una diligente vigilanza sull'esecuzione delle attività delegate e sul rispetto dei tempi per quelle stabiliti con l'obbligo di

provvedere immediatamente alla sostituzione del professionista in caso di mancato o tardivo adempimento».

Nella Relazione illustrativa al d.d.l. delega si legge: «Per un sollecito svolgimento delle operazioni di vendita delegate ai professionisti è necessario fissare un termine entro il quale le attività devono essere svolte, nonché determinare un numero minimo di esperimenti di vendita da svolgere nell'arco di un anno. Occorre poi stabilire esplicitamente l'obbligo del giudice dell'esecuzione di vigilare sulle attività dei professionisti e sul rispetto dei tempi concessi per gli adempimenti delegati, al fine di evitare che eventuali inerzie o ritardi vengano scoperti ad anni di distanza dalla delega e che solo con grave ritardo il professionista negligente venga sostituito».

Nulla v'è da aggiungere: al professionista delegato spetta il compito di esperire tempestivamente almeno tre tentativi di vendita l'anno, con eventuali ribassi predeterminati nell'ordinanza di conferimento della delega, entro il limite di un quarto del valore dell'immobile, ai sensi dell'art. 591, comma 2, c.p.c.; al giudice dell'esecuzione spetta di vigilare diligentemente, affinché i tempi siano rispettati e le procedure delegate di vendita siano esperite con regolarità e sollecitudine, sotto comminatoria di sostituzione del delegato, previa audizione delle ragioni del ritardo (ancorché l'emendamento taccia sul punto). Il quale professionista delegato, ove contesti il provvedimento di sostituzione, potrà chiederne sommessamente la revoca allo stesso giudice dell'esecuzione, le cui ordinanze sono sempre modificabili e revocabili finché non abbiano avuto esecuzione ai sensi dell'art. 487 c.p.c., e potrà spingersi sino a interporre opposizione agli atti esecutivi *ex* art. 617, comma 2, c.p.c. entro venti giorni dalla conoscenza legale del provvedimento: ma in questo caso, come è evidente, si alienerà comunque le simpatie di chi ebbe a nominarlo, pescandolo dall'elenco dei professionisti di cui all'art. 179 *ter* disp. att. c.p.c.

Basti poi ricordare che, quando l'immobile resta invenduto e non vi sono domande di assegnazione, il giudice dell'esecuzione (*recte*, il professionista delegato, sulla scorta dell'ordinanza di vendita che, come d'uso, già lo preveda) fissa una nuova vendita, sempre con procedura senza incanto, stabilendo eventualmente diverse condizioni e diverse forme di pubblicità, per un prezzo base inferiore al precedente fino al limite di un quarto e, dopo il quarto tentativo di vendita andato deserto, fino al limite della metà del valore dell'immobile, quale stimato con la perizia. Vi sarà, ovviamente, un nuovo termine (che la legge ottativamente indica in misura non inferiore a sessanta giorni e non superiore a novanta) entro il quale possono essere formulate le offerte d'acquisto (cfr. l'art. 591, comma 2, c.p.c.).

L'incanto potrà essere disposto soltanto qualora il giudice dell'esecuzione ritenga che la vendita con tale modalità possa aver luogo a un prezzo superiore della metà rispetto al valore del bene,

quale determinato nella perizia (art. 591, comma 1, ultima parte, c.p.c.): cioè, in pratica, mai.

Se anche dopo il quarto esperimento di vendita, con prezzo ridotto sino al limite della metà del valore di perizia, l'immobile resta invenduto, il giudice dell'esecuzione, previa audizione delle parti, potrà chiudere la procedura per infruttuosità, a norma dell'art. 164 *bis* disp. att. c.p.c. Misura questa che andrà adottata *cum grano salis*, quando risulti che non è più possibile conseguire un ragionevole soddisfacimento delle pretese dei creditori, anche tenuto conto dei costi necessari per la prosecuzione della procedura, delle probabilità di liquidazione del bene e del presumibile valore di realizzo. Le ingenti spese della procedura esecutiva immobiliare resterebbero, in caso di chiusura anticipata, a carico dei creditori che le hanno anticipate, i quali non solo non ottengono soddisfazione dei loro crediti, ma subirebbero in tal modo un pregiudizio assai grave. Perciò, la chiusura anticipata per infruttuosità presuppone l'estrema esiguità del realizzo, da stimare non soltanto in termini relativi, avendo riguardo alla percentuale del credito soddisfatto rispetto a quello azionato, ma anche in termini assoluti, avuto riguardo all'importo in concreto recuperabile, quantomeno a copertura delle spese affrontate per l'espropriazione.

8. Il controllo sugli atti del professionista delegato ex art. 591 ter c.p.c.: reclamo al g.e. entro venti giorni e successiva opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, comma 2, c.p.c., in luogo del reclamo al collegio ex art. 669 terdecies c.p.c. (art. 8, lett. g, d.d.l. delega)

L'art. 8, lett. g), del d.d.l. delega demanda al legislatore delegato di «prevedere un termine di 20 giorni per la proposizione del reclamo al giudice dell'esecuzione avverso l'atto del professionista delegato ai sensi dell'articolo 591-*ter* del codice di procedura civile e prevedere che l'ordinanza con cui il giudice dell'esecuzione decide il reclamo possa essere impugnata con l'opposizione di cui all'articolo 617 dello stesso codice».

Nella Relazione illustrativa dell'emendamento si legge: «La proposta modifica è volta a rafforzare la stabilità del decreto di trasferimento. Infatti, in base al vigente articolo 591-*ter* del codice di procedura civile (così come interpretato da Cass. 12238/2019), il reclamo avverso l'atto del delegato (i cui atti non sono suscettibili di opposizione *ex* articolo 617 del codice di procedura civile) non costituisce un mezzo di impugnazione da esperire entro un certo lasso di tempo,

decorso il quale l'atto si stabilizza; al contrario, eventuali vizi nell'attività del delegato possono essere fatti valere proponendo opposizione avverso l'atto esecutivo conclusivo della fase liquidativa e, cioè, avverso il decreto di trasferimento. Ciò determina una nociva instabilità del provvedimento traslativo della proprietà del cespite staggito, la quale può essere eliminata stabilendo un termine entro il quale dolersi degli atti del delegato (e decorso il quale eventuali vizi antecedenti non potrebbero più essere denunciati) innanzi al giudice dell'esecuzione, la cui ordinanza potrebbe essere impugnata entro il termine decadenziale *ex* articolo 617 del codice di procedura civile, evitando qualsivoglia ripercussione dei vizi sul decreto *ex* articolo 586 del codice di procedura civile».

In iure quo utimur e a norma dell'art. 591 *ter* c.p.c., quando, nel corso delle operazioni di vendita, insorgono difficoltà, il professionista delegato può rivolgersi al giudice dell'esecuzione, il quale provvede con decreto. Le parti e gli interessati possono proporre reclamo avverso il decreto nonché avverso gli atti del professionista delegato, con ricorso allo stesso giudice dell'esecuzione, il quale provvede con ordinanza: il ricorso non sospende le operazioni di vendita, salvo che il giudice dell'esecuzione, concorrendo gravi motivi, disponga la sospensione. Contro l'ordinanza del giudice è ammesso reclamo al collegio entro quindici giorni dalla conoscenza legale dell'ordinanza, ai sensi dell'art. 669 *terdecies* c.p.c.: del collegio non può far parte il giudice dell'esecuzione.

Il soggetto interessato ha l'onere di proporre il reclamo previsto dall'art. 591 *ter* c.p.c. avverso il provvedimento con il quale il giudice dell'esecuzione abbia impartito istruzioni al professionista delegato, prima che le istruzioni reputate erronee o inopportune siano eseguite: in mancanza, è inammissibile il reclamo al giudice dell'esecuzione avverso l'atto del delegato, una volta che le istruzioni abbiano esaurito la loro funzione, restando tuttavia impregiudicata la facoltà di qualunque interessato di proporre reclamo avverso gli atti successivi del delegato affetti da illegittimità derivata ovvero opposizione agli atti esecutivi *ex* art. 617, comma 2, c.p.c. avverso il primo atto del giudice dell'esecuzione conclusivo della relativa fase, ivi incluso il decreto di trasferimento, per vizi proprî o derivati da precedenti difetti della sequenza procedurale, compresi quelli già fatti valere mediante i reclami di cui all'art. 591 *ter* c.p.c., ancorché rigettati dal giudice dell'esecuzione e dal collegio.

Pertanto, secondo il sistema ricostruito da Cass. 9 maggio 2019, n. 12238 (in *Rass. esec. forz.*, 2019, 1179, con nota di Guarnieri; *ivi*, 2020, 917, con nota di Santagada):

- tutti gli atti del professionista delegato sono reclamabili dinanzi al giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 591 *ter* c.p.c.;

- gli atti con i quali il giudice dell'esecuzione dia istruzioni al professionista delegato o decida sul reclamo avverso i di lui atti hanno contenuto meramente ordinatorio e non vincolano il giudice dell'esecuzione nell'adozione dei successivi provvedimenti della procedura;

- il reclamo al collegio avverso gli atti suddetti del giudice dell'esecuzione mette capo a un provvedimento che non ha natura decisoria e non è suscettibile di passare in giudicato e, come tale, non è soggetto a ricorso straordinario per cassazione *ex* art. 111, comma 7, Cost.;

- eventuali nullità verificatesi nel corso delle operazioni delegate al professionista e non rilevate nel procedimento di reclamo *ex* art. 591 *ter* c.p.c. potranno essere fatte valere impugnando, ai sensi dell'art. 617, comma 2, c.p.c., il primo provvedimento successivo adottato dal giudice dell'esecuzione.

Un sistema assai articolato, per non dir labirintico, sul quale è certo d'uopo intervenire: l'emendamento opportunamente lo fa, imponendo un termine di venti giorni per proporre reclamo al giudice dell'esecuzione avverso l'atto del delegato, eliminando la superfetazione del reclamo al collegio *ex* art. 669 *terdecies* c.p.c. e assoggettando l'ordinanza del giudice dell'esecuzione sul reclamo avverso atti del delegato all'usuale rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi *ex* art. 617, comma 2, c.p.c., da proporre mediante ricorso depositato entro il termine di venti giorni dalla conoscenza legale dell'ordinanza. Si scandiscono, insomma, i rimedî relativi alla sottofase di vendita gestita dal delegato imponendo termini perentori, sì da evitare che i vizî che la inficino possano propagarsi per derivazione sino al decreto di trasferimento, caducando la vendita forzata in pregiudizio del terzo aggiudicatario e dei creditori, che rischierebbero di veder dilazionati *ad kalendas graecas* i tempi di soddisfazione dei loro crediti.

9. Approvazione anche tacita del progetto distributivo, dichiarazione di esecutività e pagamenti demandati al professionista delegato, in assenza di contestazioni (art. 8, lett. h, d.d.l. delega)

L'art. 8, lett. h), del d.d.l. in esame demanda al Governo di «prevedere che il professionista delegato proceda alla predisposizione del progetto di distribuzione del ricavato in base alle preventive istruzioni del giudice dell'esecuzione, sottoponendolo alle parti e convocandole innanzi a sé per l'audizione, nel rispetto del termine di cui all'articolo 596 del codice di

procedura civile; nell'ipotesi prevista dall'articolo 597 del codice di procedura civile o qualora non siano avanzate contestazioni al progetto, prevedere che il professionista lo dichiari esecutivo e provveda entro sette giorni al pagamento delle singole quote agli aventi diritto secondo le istruzioni del giudice dell'esecuzione; prevedere che in caso di contestazioni il professionista rimetta le parti innanzi al giudice dell'esecuzione».

Nella Relazione illustrativa si legge quanto segue: «La proposta, in conformità a quanto già previsto dalle buone prassi in materia esecutiva, estende il perimetro della delega al professionista. L'idea è quella di liberare il g.e. da incombenti meccanici, che gravano essenzialmente sulle cancellerie e che posso essere svolti dal delegato».

In effetti, l'emendamento intende ratificare *ex lege* le buone prassi già invalse nelle esecuzioni forzate immobiliari.

De iure condito il progetto distributivo del ricavato, dopo che il professionista delegato ha raccolto le osservazioni dei creditori concorrenti e del debitore e lo ha trasmesso al giudice dell'esecuzione, apportate da quest'ultimo eventuali variazioni, è depositato in cancelleria nel fascicolo telematico, affinché possa essere consultato da tutte le parti, in vista dell'udienza fissata dal giudice dell'esecuzione dinanzi a sé per la loro audizione, con la partecipazione anche del delegato. Tra la comunicazione dell'invito e l'udienza così fissata debbono intercorrere almeno dieci giorni (art. 596 c.p.c.). L'udienza per l'approvazione del progetto distributivo segna il termine ultimo per l'intervento dei creditori, anche se muniti di titoli di prelazione (artt. 565 e 566 c.p.c.).

La mancata comparizione all'udienza e in quella ulteriormente fissata dal giudice dell'esecuzione e comunicata alla parte non comparsa, se risulta o appare probabile che sia dipesa da cause non imputabili, importa approvazione tacita del progetto (art. 597 c.p.c.). Se all'udienza il progetto è approvato espressamente o tacitamente o si raggiunge l'accordo tra tutte le parti, se ne dà atto nel processo verbale e il giudice dell'esecuzione ordina il pagamento delle singole quote, disponendo che il cancelliere emetta i mandati di pagamento in favore dei creditori concorrenti, restituendo l'eventuale residuo all'esecutato (art. 598 c.p.c.).

Come detto, per consolidato *usus fori*, l'ordinanza di delega al professionista prevede già che le parti compaiano dinanzi a questo per l'approvazione del progetto e che il giudice dell'esecuzione intervenga solo quando sorgano contestazioni: dal (pur contraddittorio) combinarsi degli artt. 591 *bis*, n. 12, e 598 c.p.c. risulta che, se il progetto è approvato o si raggiunge l'accordo tra tutte le parti, può essere lo stesso professionista delegato a darne atto nel processo verbale e a disporre il

pagamento delle singole quote ai creditori concorrenti, dietro ordine del giudice dell'esecuzione e una volta che siano decorsi venti giorni dalla data di approvazione del progetto senza che siano state proposte opposizioni. Se l'accordo sul progetto di distribuzione non è raggiunto e insorge controversia distributiva, il fascicolo verrà rimesso al giudice dell'esecuzione, che risolverà la controversia distributiva ai sensi dell'art. 512 c.p.c., con ordinanza soggetta al consueto rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi *ex* art. 617, comma 2, c.p.c. e a sospensione *ex* art. 624 c.p.c.

Va da sé che questa ulteriore attività "privatizzata" ed "esternalizzata" al delegato, ivi inclusi i pagamenti da effettuare ai creditori *ad instar* di un curatore fallimentare, dovrà essere controllata dal giudice dell'esecuzione con occhio assai vigile e pronto.

10. La vente privée, ovvero «l'inutile precauzione» (art. 8, lett. i, d.d.l. delega)

L'art. 8, lett. i), del d.d.l. delega contiene la novità più eclatante delle proposte di novella, dopo quella contenuta nella lett. a) sull'abolizione della formula esecutiva. Si tratta della c.d. ' vendita privata', dichiaratamente ispirata al modello francese della *vente privée*, ma strutturata in modo assai articolato e complesso.

Nella Relazione illustrativa si legge: «L'introduzione di un meccanismo di *vente privée* può favorire una liquidazione 'virtuosa' e rapida attraverso la collaborazione del debitore o, al contrario, costituire mezzo per allungare infruttuosamente i tempi processuali o volto a perpetrare frodi in danno dei creditori. La correzione del testo originario dell'articolo 8 d.d.l. S-1662 è necessaria al fine di:

- evitare che lo strumento ivi previsto si ripercuota in danno della ragionevole durata del processo, divenendo strumento dilatorio o fonte di opposizioni esecutive;

- impedire che lo stesso debitore possa impiegare lo strumento per liquidare il cespite pignorato senza una corretta individuazione del suo valore di mercato o, peggio, che l'esecutato possa diventare vittima di malversazioni di soggetti che utilizzino il meccanismo della vendita privata come un patto commissorio o, comunque, per approfittarsi della sua situazione;

- assimilare il trattamento della proposta di vendita portata dal debitore a quello previsto nel concordato con proposte concorrenti;

- rendere favorevole per l'acquirente l'acquisto del bene, in ragione della verifica giudiziale dei presupposti e, soprattutto, dell'assunzione dei costi del trasferimento e della cancellazione dei gravami a carico della procedura (come già avviene col provvedimento *ex* articolo 586 del codice di procedura civile).

Per perseguire tali scopi, si è pensato a un sistema che ricalca, a grandi linee, la vendita senza incanto praticata in numerosi uffici giudiziari prima della riforma entrata in vigore l'1/3/2006, quando, una volta messo in vendita il bene, alla ricezione di una prima offerta di acquisto si provvedeva sollecitamente a darne pubblicità al fine di stimolare eventuali altri interessati, per poi effettuare, entro breve tempo, un'udienza nella quale provvedere all'aggiudicazione, previa gara in caso di pluralità di offerte

Più in dettaglio, la proposta di modifica prevede che:

- il valore minimo per il quale può essere avanzata la proposta deve essere quello del prezzo base individuato dall'esperto stimatore nell'elaborato peritale: in tal modo si evitano sia accertamenti ulteriori (incongrui rispetto alla struttura del processo esecutivo), potenzialmente dilatori, sia un pregiudizio per il creditore (che potrebbe avanzare istanza di assegnazione, anche a favore di terzi, per il medesimo valore);

- l'esecutato che introduca una seria proposta di acquisto (ovviamente irrevocabile) garantita da cauzione deve altresì rilasciare l'immobile in un ragionevole lasso temporale, posto che la prosecuzione dell'occupazione costituisce di per sé indice di un'offerta "di comodo" e, inoltre, riduce l'appetibilità del bene sul mercato; fa eccezione il caso di immobile occupato con titolo di godimento opponibile alla procedura (al quale dovrebbe comunque soggiacere anche l'aggiudicatario);

- il giudice dell'esecuzione adotta con decreto (evitando, così, l'aggravio di un'udienza) i provvedimenti conseguenti alla presentazione dell'istanza: oltre alla verifica dell'ammissibilità dell'istanza e al controllo sullo stato di occupazione (ai fini della consequenziale liberazione spontanea da parte del debitore), l'offerta pervenuta deve essere adeguatamente pubblicizzata (sito internet autorizzato dal Ministero, PVP, eventuale pubblicità straordinaria) e posta in competizione con eventuali altre, solo così potendosi conseguire un prezzo di mercato (lasciar determinare al perito il valore di mercato sarebbe in contrasto con la giurisprudenza che esclude l'opposizione agli atti esecutivi avverso la perizia in quanto il valore ivi indicato è suscettibile di "correzione" nella gara; allo stesso modo, una determinazione giudiziale del valore attirerebbe defatiganti opposizioni *ex* articolo 617 del codice di procedura civile);

- l'aggiudicazione può essere pronunciata all'esito di una eventuale gara tra plurimi offerenti o, in alternativa, all'unico originario offerente nel corso di un'udienza fissata subito dopo la scadenza del termine per la pubblicità; un provvedimento di formale aggiudicazione (anziché una mera individuazione dell'acquirente) è vantaggioso per l'offerente, stante il disposto dell'articolo 187-*bis* disp. att. del codice di procedura civile (come interpretato, peraltro, da Cass. S.U. 21110/2012);

- la predeterminazione legislativa di un periodo temporale per il versamento del prezzo garantisce uniformità tra tutti gli interessati ed evita l'adozione di provvedimento discrezionali suscettibili di impugnazione;

- in caso di mancato versamento del prezzo deve trovare applicazione l'articolo 587 del codice di procedura civile;

- la vendita *de qua* non è soggetta al consenso dei creditori, né a provvedimenti del giudice dell'esecuzione volti a superare il loro dissenso: attribuire al giudicante valutazioni discrezionali, infatti, potrebbe attirare opposizioni *ex* articolo 617 del codice di procedura civile, sia da parte dei creditori, sia (prevalentemente) da parte dei debitori che potrebbero sindacare il provvedimento di rigetto per non avere il giudice ritenuto superabile il dissenso dei creditori;

- nell'interesse del debitore e dell'acquirente, il trasferimento deve essere compiuto dal giudice dell'esecuzione col provvedimento *ex* articolo 586 del codice di procedura civile, col quale può disporsi la cancellazione dei gravami a spese della procedura (lo stesso onere deriverebbe in esito allo svolgimento della procedura ordinaria, ma in tal caso in tempi assai più lunghi); prevedere, al contrario, che i costi di trasferimento e cancellazione siano a carico dell'acquirente renderebbe meno vantaggiosa la partecipazione e incerta la spesa da sostenere, posto che non sarebbe anteriormente identificato il costo per l'eliminazione di eventuali gravami *medio tempore* iscritti o trascritti;

- la facoltà di delegare a un professionista le operazioni garantisce il rispetto della tempistica individuata, non risentendo degli altri impegni gravanti sul giudicante».

Ben poco v'è da aggiungere all'esauriente e dettagliata esposizione delle ragioni della novella contenute nella Relazione illustrativa, che fa proprî e mira a rendere *ius positum* i suggerimenti e le esperienze dei pratici, come avviene ormai da più di tre lustri a questa parte in materia di esecuzione forzata.

Vien solo fatto di osservare che il 'furore analitico' nella stesura delle disposizioni normative, qui persino dei principii e dei criterî direttivi del d.d.l. delega, già apparecchiati per i decreti delegati

e scritti a guisa di istruzioni per l'uso o di protocolli applicativi, non giova alla chiarezza delle idee e alla sicurezza delle soluzioni, recando inevitabilmente seco questioni esegetiche e problemi ermeneutici che rampollano abbondanti da ogni eccesso di scrittura, dando sfogo a contestazioni, opposizioni, impugnazioni, reclami, e via dicendo, dei quali il genio italico è sempre stato maestro in ogni tempo all'orbe intero, sin dalle scuole dei sofisti che fiorirono nell'antica Magna Grecia. Sovviene la raccomandazione che Socrate dava a Fedro, nell'omonimo dialogo di Platone, evocando il mito del dio egizio Theuth sull'invenzione della scrittura, la quale impedisce agli uomini di trovare dentro di sé la risposta ai quesiti fondamentali e la vera sapienza, cercando risposta sempre e solo *ab extra*, con il richiamare alla memoria attraverso la frenetica consultazione di scritti che non appartengono loro, conoscitori di molte cose, ma dotati unicamente di soggettive opinioni anziché di vera *epistème*, e con i quali non sarà neppure possibile intavolare un confronto dialogico [cfr., *si vis*, Tedoldi, *Il giusto processo (in)civile in tempo di pandemia*, Pisa, 2021, 88 ss.].

V'è, peraltro, da dubitare che sia necessario introdurre una disciplina (tantomeno così analitica) della vendita dell'immobile pignorato procurata a miglior prezzo dal medesimo debitore esecutato, ché in questo si risolve la *vente privée*, senza che il francesismo possa aduggiare sulla vera essenza dell'istituto. Accade spesso che, onde mitigare gli ingenti costi della procedura e i ribassi nel prezzo, sia il debitore ad attivarsi per collocare sul mercato l'immobile, anziché lasciare che venga subastato forzosamente. I creditori di buona fede accolgono di buon grado la proposta, lieti che i crediti possano soddisfarsi in maggior misura e minor tempo. Quelli in malafede, che volessero trarre illecito profitto dal decremento di valore del bene immobile staggito, possono essere già oggi ostacolati mercé strumenti di composizione delle crisi da sovraindebitamento (l. 3/2012 e, poi, CCI di cui al d.lgs. 14/2019), che sospendono le procedure esecutive e, con il buon esito, le estinguono, trasferendo il tradizionale conflitto tra ragioni del credito e ragioni della proprietà dall'esecuzione forzata al piano negoziale, con l'ausilio di esperti e sotto il controllo del tribunale.

Insomma, non vorremmo che la disciplina della 'vendita privata' – o *vente privée* che dir si voglia – fosse «inutil precauzione», fonte soltanto di ulteriori complicazioni: ve ne sono già abbastanza nel processo civile, e in quello esecutivo in specie, che affliggono i tribunali con questioni sempre nuove, giungendo sino al grado di legittimità con gran dovizia di ripetuti interventi nomofilattici, al punto che par quasi che si tragga intellettuale *divertissement* da codesta sorta di giuochi procedurali, nello scriver le regole dapprima e nel darne poi l'esegesi e l'ermeneutica, scordando

che il processo è unicamente mezzo allo scopo, non già fine a sé stesso e dovrebbe essere, come scriveva Giuseppe Chiovenda sulle orme di Franz Klein, «semplice, rapido e poco costoso».

11. Limiti quantitativi e temporali alle misure coercitive ex art. 614 bis c.p.c. e conferimento del potere di disporle anche al giudice dell'esecuzione (art. 8, lett. l, d.d.l. delega)

L'art. 8, lett. l), del d.d.l. delega demanda al Governo di «prevedere criteri per la determinazione dell'ammontare, nonché del termine di durata delle misure di coercizione indiretta di cui all'articolo 614-*bis* del codice di procedura civile; prevedere altresì l'attribuzione al G.E. del potere di disporre dette misure quando il titolo esecutivo sia diverso da un provvedimento di condanna oppure la misura non sia stata richiesta al giudice che ha pronunciato tale provvedimento».

Nella Relazione illustrativa si legge: «La proposta interviene sull'istituto delle misure di coercizione indiretta disciplinato dall'articolo 614-*bis* del codice di procedura civile, attribuendo al legislatore delegato il compito di individuare dei criteri per la determinazione del *quantum* e del limite temporale della misura, di modo che la stessa non possa avere durata illimitata determinando l'insorgenza di obbligazioni sanzionatorie del tutto sproporzionate rispetto all'originaria obbligazione inadempiuta. La proposta, inoltre, attribuisce anche al G.E. il potere di imporre l'*astreinte*, misura particolarmente utile ove vengano in rilievo titoli esecutivi diversi da un provvedimento di condanna o nel caso in cui la misura di coercizione indiretta non sia stata richiesta al giudice della cognizione».

Quando la prestazione dovuta dal debitore sia infungibile, a causa del contenuto – in tutto o in parte – personale della stessa, o quando si tratti di obblighi di *non facere*, cioè di astenersi dal compimento di futuri atti lesivi, la sostituzione del debitore con l'attività dell'apparato giurisdizionale esecutivo non è possibile. In questi casi, per far conseguire al creditore l'utilità che gli è dovuta, occorre premere sulla volontà del debitore, affinché questi sia indotto ad adempiere per evitare di patire un pregiudizio superiore allo svantaggio che gli procura l'adempimento. L'esecuzione forzata è, dunque, *indiretta*, in quanto non si traduce in atti dell'ufficio esecutivo compiuti in sostituzione del debitore inadempiente, in modo da far ottenere al creditore la prestazione dovutagli, ma in misure coercitive idonee a premere sul debitore per spingerlo ad adempiere: «*coactus voluit, sed voluit*», come suol dirsi [*si vis* v. *amplius* Tedoldi,

Esecuzione forzata, Pacini, 2020, 9 ss. e spec. 330 ss.].

Il legislatore italiano, nell'art. 614 *bis* c.p.c., ha adottato come generale il modello delle misure coercitive civili mediante pagamento di somme di denaro a favore del creditore, secondo l'esperienza francese delle *astreintes*. Con la differenza, però, che mentre le *astreintes* francesi sono comminate nel provvedimento di condanna alla prestazione principale in via provvisoria e vengono poi irrogate in via definitiva soltanto dopo un sommario accertamento delle inadempienze all'ordine esecutivo commesse dal debitore, le misure coercitive *ex* art. 614 *bis* c.p.c. vengono quantificate unilateralmente dal creditore, salvo contestazione del debitore mediante opposizione a precetto o all'esecuzione *ex* art. 615 c.p.c. Sistema quello francese preferibile rispetto a quello adottato *uno actu* nel nostro art. 614 *bis* c.p.c., con riferimento ai soli provvedimenti di condanna e, dunque, in sede di cognizione e di dichiarazione dell'obbligo cui la misura coercitiva accede, anziché in sede esecutiva, per il caso in cui l'obbligo primario sia stato violato. Il che è dipeso da un equivoco sistematico di fondo del nostro legislatore: quello di riferire l'esecuzione forzata, anche indiretta, al provvedimento, anziché al diritto che ne forma l'oggetto e il contenuto. Con l'ulteriore deleterio effetto di impedire l'utilizzo delle misure coercitive in relazione ai titoli esecutivi stragiudiziali o, comunque, non decisori, come i verbali di conciliazione, che non contengono condanne di sorta.

Per rafforzare l'efficacia esecutiva dei provvedimenti di condanna l'art. 614 *bis* c.p.c., introdotto nel 2009 e novellato nel 2015, ha esteso le misure coercitive a tutti i provvedimenti di condanna a prestazioni diverse dal pagamento di somme di denaro, indipendentemente dal carattere fungibile o infungibile di tali prestazioni. Perciò, quando le misure coercitive assistono prestazioni fungibili (di consegna di beni mobili, di rilascio di beni immobili, di fare fungibile o di distruggere), il creditore può procedere sia con l'esecuzione diretta (in forma specifica, a seconda dell'utilità perseguita), sia con la c.d. esecuzione indiretta, esigendo la somma di denaro complessivamente dovuta per i giorni di ritardo del debitore nell'adempiere alla prestazione (fungibile) cui è stato condannato in via principale.

In iure condito le misure coercitive sono autorizzate dal giudice della cognizione o della cautela, su istanza di parte, nello stesso provvedimento di condanna, salvo che ciò non risulti manifestamente iniquo, ad es. per la natura strettamente personale della prestazione principale dovuta dall'obbligato (si pensi a una prestazione artistica o di ricerca scientifica o di scrittura di un libro o di un articolo, ecc.). L'imposizione di misure coercitive non può risolversi nella creazione di *corvées* irredimibili, degne della servitù della gleba di matrice feudale, dovendosi comunque salvaguardare il fondamentale *principium libertatis* insito nel brocardo del «*nemo ad*

factum praecise cogi potest».

Stranamente e per evidente scelta politica, le misure coercitive non si applicano nel campo dei rapporti di lavoro, privato e pubblico, subordinato e parasubordinato di cui all'art. 409 c.p.c. Scelta questa che appare del tutto irragionevole e affetta da evidente incostituzionalità, per violazione degli artt. 3 e 24 Cost., avuto riguardo ai principii di ragionevolezza e di effettività delle tutele. Un'esclusione tanto più paradossale alla luce del dibattito che a suo tempo sorse intorno all'obbligo, parzialmente infungibile, del datore di lavoro di reintegrare nel posto e nelle mansioni il lavoratore illegittimamente licenziato, nel cui contesto si propose di rinvenire nell'ordinamento o, comunque, di introdurre misure coercitive affinché tale obbligo fosse integralmente e puntualmente adempiuto.

La misura coercitiva è stabilita nel suo ammontare discrezionalmente dal giudice della cognizione o della cautela, tenuto conto del valore della controversia, della natura della prestazione, del danno quantificato o prevedibile e di ogni altra circostanza utile, senza alcuna predeterminazione legislativa di un massimo edittale, suscitando per questo seri dubbi di legittimità costituzionale. Il problema si è posto anche per la condanna al risarcimento dei 'danni punitivi' per abuso del processo, ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., che parimenti non predetermina l'entità della sanzione: tuttavia, la Corte costituzionale ha ritenuto che ciò non violasse l'art. 23 Cost. sul divieto di imporre prestazioni personali o patrimoniali, può essere imposta se non in base alla legge [Corte cost., 6 giugno 2019, n. 139, in *Foro it.*, 2019, I, 2644 e in *Giur. it.*, 2020, 578 (m), con nota di Ghirga].

Ed infatti, il d.d.l. delega interviene per porre un limite all'entità delle misure coercitive e alla loro durata, affinché non divengano strumento di "speculazione finanziaria" del creditore, mediante accumulazione di crediti pecuniari verso il debitore.

Oltre a ciò – producendo anche in questo *ad consequentias* le critiche sollevate in dottrina, proprio dal presidente della commissione ministeriale, Francesco Paolo Luiso – l'adozione delle misure coercitive viene attribuita anche al giudice dell'esecuzione, quando si tratti di titoli esecutivi stragiudiziali che contengano prestazioni diverse dal pagamento di somme di denaro. Si tratterà, dunque, di atti pubblici per obblighi di consegna o rilascio (le scritture private autenticate valgono quali titoli esecutivi solo per crediti pecuniari), di verbali di conciliazione in esito a procedure di mediazione o di accordi raggiunti a seguito di negoziazione assistita da avvocati, sempre per le prestazioni diverse da quelle di pagamento di somme di denaro, alle quali sole si applicano le misure coercitive *ex* art. 614 *bis* c.p.c.

L'emendamento consente anche di sopperire alla mancata richiesta della misura al giudice della cognizione, chiedendola *ex novo* al giudice dell'esecuzione: in attesa di verificare quale sarà la disciplina che verrà introdotta nel testo dell'art. 614 *bis* c.p.c. dal decreto delegato, per le prestazioni di consegnare beni mobili, rilasciare beni immobili, di fare fungibile o di disfare par d'uopo che sia lo stesso giudice dell'esecuzione adìto per l'esecuzione in forma specifica, sì da compulsare il debitore renitente ad adempiere, onde evitare maggiori esborsi. Per le prestazioni di fare infungibile e di non fare, un giudice dell'esecuzione manca *in apicibus*, anche se pare difficile che le misure coercitive non siano state chieste al giudice della cognizione o della cautela, pena la pratica inutilità del provvedimento di condanna a un *facere* infungibile o a un *non facere*.

12. Misure urgenti: la nuova competenza per l'espropriazione di crediti della P.A., in capo ai tribunali dove ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato, nel cui distretto il creditore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede (art. 15 ter, comma 4, d.d.l. delega, per la modifica dell'art. 26 bis, comma 1, c.p.c.)

In un art. 15 *ter* rubricato «*Misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata*», nel quale si mescolano le disposizioni più varie, fanno capolino due circoscritte modifiche, quasi 'chirurgiche'.

La prima, introdotta con il comma 4 dell'art. 15 *ter* del d.d.l. in esame, riscrive l'art. 26 *bis*, comma 1, c.p.c. sul «*Foro relativo all'espropriazione forzata di crediti*» nel seguente modo: «Quando il debitore è una delle pubbliche amministrazioni indicate dall'art. 413, quinto comma, per l'espropriazione forzata di crediti è competente, salvo quanto disposto dalle leggi speciali, il giudice del luogo dove il terzo debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede *il giudice del luogo dove ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato, nel cui distretto il creditore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede*».

Nella Relazione illustrativa si spiegano le ragioni dell'intervento, imposte dai nuovi criteri di finanza pubblica che, soprattutto in vista degli ingenti fondi europei del *Recovery Plan*,

accentrano in Roma il servizio di tesoreria e così, sperabilmente, il controllo della spesa pubblica, che aggrava viepiù il nostro debito pubblico e il rapporto debito/PIL, il quale veleggia verso il 160%, come ben sappiamo e ci viene ripetuto ogni dì, tanto da dover rivolgere a Domineddio evangelica supplica: «Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori».

«Con un primo intervento viene modificata la competenza per territorio nei procedimenti di espropriazione forzata di crediti nei confronti della P.A.», si legge nella Relazione. «In particolare, per effetto del prossimo accentramento della funzione di tesoreria statale, il mantenimento del criterio di cui al vigente articolo 26-*bis* del codice di procedura civile comporterebbe la concentrazione di tutte le procedure esecutive di cui sopra presso il Tribunale di Roma, con conseguente insostenibilità del relativo carico. La modifica introdotta, conciliando il nuovo criterio del foro del creditore con il principio del foro erariale, radica la competenza nel foro dove ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato, nel cui distretto il creditore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, consentendo così una ragionevole distribuzione delle controversie tra diversi tribunali distrettuali».

La modifica della competenza – per la quale varrà ovviamente la regola della *perpetuatio competentiae* di cui all'art. 5 c.p.c., nel senso che il nuovo criterio si applicherà soltanto alle procedure esecutive promosse successivamente all'entrata in vigore della nuova disposizione – non è di lieve momento, atteso che:

- sostituisce al foro del terzo *debitor debitoris* il foro del creditore verso la P.A.;

- concentra le procedure sul tribunale del capoluogo del distretto di corte d'appello in cui risiede o ha domicilio o, in caso di persona giuridica, ha sede il creditore: talché, per esemplificare, quando il creditore verso la P.A. risieda o abbia domicilio o (se persona giuridica o altro ente) sede a Viterbo, competente per l'espropriazione del credito sarà il Tribunale di Roma; quando il creditore verso la P.A. risieda o abbia domicilio o sede a Como, competente per l'espropriazione del credito sarà il Tribunale di Milano.

Frutto di iterativo *lapsus calami* appare il richiamo alla «dimora» del creditore, in alternativa alla residenza o al domicilio: per le persone fisiche il criterio della dimora è solo sussidiario, essendo invocabile solo quando residenza o domicilio siano ignoti (cfr. l'art. 18 c.p.c.); ritenere che il creditore possa procedere *in executivis* in qualunque luogo abbia una dimora, magari una seconda casa di vacanza, significa consegnare il criterio di competenza al più assoluto arbitrio e ripetere le gravi incertezze che abbiamo conosciuto in questo periodo di limitazioni pandemiche,

avuto riguardo ai trasferimenti da e verso le seconde case.

All'emendamento è sottesa la peculiare disciplina dell'espropriazione di crediti a carico della P.A. che, per dovere di completezza, par d'uopo compendiare di seguito, traendola da altro lavoro [Tedoldi, *Esecuzione forzata*, Pisa, 2020, 211 ss.].

Invero, stante la demanialità e, dunque, l'impignorabilità di gran parte dei beni della P.A., il pignoramento delle somme della stessa P.A. è il modo più efficace e, dove possibile, rapido per conseguire il pagamento dei crediti vantati verso la stessa, in forza di titoli esecutivi che vanno notificati centoventi giorni prima di poter intimare il precetto, secondo quanto prevede l'art. 14, comma 1, d.l. n. 669 del 1996 e successive modificazioni, a pena di nullità del precetto e di inammissibilità dell'azione esecutiva, rilevabile anche d'ufficio dal giudice dell'esecuzione. Scaduto tale *spatium deliberandi et adimplendi*, concesso alla P.A. per dare corso all'adempimento secondo le procedure burocratiche interne, il creditore potrà intimare il precetto e, decorso il termine dilatorio di dieci giorni, chiedere il pignoramento oppure potrà proporre dinanzi al TAR il giudizio per l'ottemperanza ai sensi degli artt. 112 ss. cod. proc. amm., mediante nomina di un commissario *ad acta*, che compia in luogo della P.A. gli atti amministrativi necessari ad adempiere.

La l. n. 720 del 1984 ha istituito il sistema di tesoreria unica, imponendo a enti e organismi pubblici in genere l'obbligo di mantenere le proprie disponibilità liquide o le eccedenze di cassa esclusivamente in contabilità speciali o conti correnti infruttiferi presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato. A istituti di credito convenzionati sono affidate le funzioni di tesorieri o cassieri degli enti e degli organismi pubblici soggetti al sistema della tesoreria unica. Gli istituti di credito convenzionati effettuano, nella qualità di organi di esecuzione degli enti e degli organismi suddetti, le operazioni di incasso e di pagamento a valere sulle contabilità speciali aperte presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato.

La disciplina sulla tesoreria unica si basa sul principio che il denaro pubblico deve uscire esclusivamente dalla tesoreria dello Stato solo al momento della effettiva spesa da parte degli enti destinatari: questo sistema accentua il ruolo della Banca d'Italia, quale affidataria del servizio unico di tesoreria e gestore dell'intero sistema dei flussi finanziari connessi con gli incassi e i pagamenti di pertinenza del bilancio dello Stato e degli altri enti ricompresi nel settore pubblico.

Ai sensi dell'art. 14, comma 1 *bis*, d.l. n. 669 del 1996, decorso il termine dilatorio di centoventi giorni dal perfezionarsi della notificazione del titolo esecutivo, l'atto di precetto e il successivo

pignoramento vanno notificati, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio dal giudice dell'esecuzione, presso la struttura territoriale dell'ente pubblico debitore, nella cui circoscrizione risiedono o hanno sede i soggetti privati interessati.

Ai sensi dell'art. 1 *bis* dell'anzidetta l. n. 720 del 1984 sul sistema di tesoreria unica, i pignoramenti a carico di enti e organismi pubblici delle somme affluite nelle contabilità speciali intestate agli stessi si eseguono esclusivamente secondo le forme del pignoramento presso terzi, con atto di pignoramento *ex* art. 543 c.p.c. notificato all'azienda o istituto cassiere o tesoriere dell'ente od organismo contro il quale si procede, nonché al medesimo ente od organismo debitore. Il cassiere o tesoriere assume la veste del terzo pignorato, ai fini della dichiarazione di cui all'art. 547 c.p.c. e di ogni altro obbligo e responsabilità *ex* art. 546 c.p.c., essendo tenuto a vincolare l'ammontare per cui si procede nelle contabilità speciali con annotazione nelle proprie scritture contabili.

In base al Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, r.d. n. 827 del 1924 (artt. 498 e 502), le amministrazioni, enti, uffici o funzionari ai quali siano notificati pignoramenti relativi a somme dovute dalla P.A., sospendono l'ordine di pagamento delle somme ai quali i suddetti atti si riferiscono, dandone notizia alla Corte dei conti e all'amministrazione centrale. Quando gli atti contengano citazione a comparire davanti all'autorità giudiziaria, ne è subito avvertita l'Avvocatura dello Stato per i provvedimenti di sua competenza, comunicando gli elementi necessari perché possa essere resa la dichiarazione delle somme dovute, secondo le norme del codice di rito. Se gli atti non siano nulli o inefficaci per disposizione esplicita di legge o per vizio di forma, l'amministrazione centrale, sentita l'Avvocatura dello Stato, dispone che il pagamento venga effettuato. In caso contrario, non si dà corso al pagamento, fino a che non sia notificata sentenza dell'autorità giudiziaria passata in giudicato sulla validità degli atti o sull'assegnazione delle somme, salvo che il creditore pignorante non rinunzi formalmente al pignoramento notificato.

La normativa sulla tesoreria unica prevede dunque, quale unica forma di pignoramento del denaro della P.A., quella del pignoramento presso il tesoriere. In ragione di ciò, non sono ammessi pignoramenti presso le sezioni di tesoreria dello Stato e presso le sezioni decentrate del bancoposta anziché presso l'azienda o l'istituto cassiere o tesoriere dell'ente debitore, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio. Gli atti di pignoramento eventualmente notificati non determinano obbligo di accantonamento da parte delle sezioni di tesoreria dello Stato e presso le sezioni decentrate del bancoposta e non sospendono l'accreditamento di somme nelle contabilità intestate agli enti ed organismi pubblici.

Il tesoriere convenzionato con la P.A. non agisce in forza di un mandato o per effetto di delegazione di pagamento, bensì quale *adiectus solutionis causa* necessario, non potendo i pagamenti in denaro della P.A. aver luogo, se non, appunto, mediante il tesoriere, in forza della normativa applicabile al rapporto di concessione del servizio di tesoreria e per la natura pubblicistica del servizio svolto per conto della P.A. Il servizio convenzionato di tesoreria è, dunque, strumento necessario per il pagamento dei debiti dell'ente pubblico e veicolo per la corresponsione della liquidità necessaria a estinguere i debiti di questo.

Nel testo oggi vigente dell'art. 26 *bis*, comma 1, c.p.c., la competenza funzionale è attribuita, in deroga al comma 2 del medesimo art. 26 *bis* c.p.c., all'ufficio giudiziario del luogo dove il terzo *debitor debitoris* ha la residenza, il domicilio, la dimora (in via puramente sussidiaria) o la sede, cioè segnatamente all'ufficio giudiziario del luogo dove si trova l'articolazione territoriale dell'azienda o istituto cassiere o tesoriere dell'ente od organismo pubblico debitore, che provvede in concreto all'espletamento del servizio di tesoreria, secondo le convenzioni fra P.A. e il cassiere o tesoriere incaricato, cioè segnatamente all'ufficio giudiziario del luogo in cui opera la filiale, la succursale o l'agenzia che ha in carico il rapporto che forma oggetto della dichiarazione da parte del terzo tesoriere convenzionato.

Tuttavia, sempre ai sensi del suddetto art. 14, comma 1 *bis*, d.l. n. 669 del 1996 e in deroga all'art. 26 *bis*, comma 1, c.p.c., per l'espropriazione di crediti a carico di enti o istituti esercenti forme di previdenza e assistenza obbligatorie e organizzati su base territoriale (come l'INPS e l'INAIL), la competenza funzionale appartiene non già al tribunale del luogo in cui ha residenza, domicilio, dimora o sede il terzo *debitor debitoris*, bensì al tribunale del circondario in cui è stato emesso il provvedimento giurisdizionale in forza del quale la procedura esecutiva è promossa, a pena di improcedibilità rilevabile (*recte* di declinatoria di competenza rilevabile e pronunciabile) anche d'ufficio.

Il pignoramento presso terzi a carico della P.A. perde *ipso iure* efficacia, quando dal suo compimento è trascorso un anno senza che sia stata disposta l'assegnazione. L'ordinanza che dispone l'assegnazione dei crediti ai sensi dell'articolo 553 c.p.c. perde *ipso iure* efficacia, se il creditore procedente, entro il termine di un anno dalla data in cui è stata emessa, non provvede ad agire per l'esazione delle somme assegnate. Norme queste dettate dall'art. 14, comma 1 *bis*, d.l. n. 669 del 1996 allo scopo di evitare che il vincolo pignoratizio si protragga per un tempo eccessivamente lungo nella contabilità dell'ente pubblico.

Accentrando in Roma il sistema di tesoreria unica, il criterio del *debitor debitoris* nell'oggi vigente art. 26 *bis*, comma 1, c.p.c. finirebbe per concentrare tutte le procedure presso terzi a carico della P.A. negli uffici giudiziari della capitale. Di qui l'idea – stante il controllo demandato all'Avvocatura dello Stato sulle procedure di espropriazione di crediti a carico della P.A. ai sensi della su descritta disciplina – di affidare la competenza al foro dove essa ha sede, cioè presso i tribunali del capoluogo del distretto di corte d'appello in cui risiede o ha domicilio o ha sede il creditore, anziché il terzo *debitor debitoris*, cioè il cassiere o tesoriere esercente il servizio per la P.A. in sede decentrata.

13. (segue): L'onere per il creditore pignorante di notificare e depositare avviso al debitore esecutato e al terzo pignorato dell'avvenuta iscrizione a ruolo del pignoramento presso terzi, a pena di inefficacia (art. 15 ter, comma 7, d.d.l. delega, che aggiunge tre periodi al comma 4 dell'art. 543 c.p.c.)

L'art. 15 *ter*, comma 7, del d.d.l. in esame così recita: «All'articolo 543, comma 4, del codice di procedura civile, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "*Il creditore, entro la data dell'udienza di citazione indicata nell'atto di pignoramento, notifica al debitore e al terzo l'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo con indicazione del numero di ruolo della procedura e deposita l'avviso notificato nel fascicolo dell'esecuzione. La mancata notifica dell'avviso di cui al precedente comma o il suo mancato deposito nel fascicolo della esecuzione determina l'inefficacia del pignoramento. Qualora il pignoramento sia eseguito nei confronti di più terzi, l'inefficacia si produce solo nei confronti dei terzi rispetto ai quali non è notificato o depositato l'avviso. In ogni caso, ove la notifica dell'avviso di cui al presente comma non è effettuata, gli obblighi del debitore e del terzo cessano alla data dell'udienza indicata nell'atto di pignoramento*"».

La Relazione illustrativa osserva quel che segue: «La previsione mira a completare il disposto dell'articolo 164-*ter* disp. att. del codice di procedura civile che, al primo comma, stabilisce che il creditore – entro cinque giorni dal termine prescritto per il deposito della nota di iscrizione a ruolo della procedura (nell'espropriazione presso terzi, 30 giorni *ex* articolo 543 del codice di procedura civile) – provveda a dichiarare al debitore e all'eventuale terzo, "mediante atto

notificato", la sopravvenuta inefficacia del pignoramento derivante dal tardivo o mancato deposito. La disposizione vigente mira a consentire una rapida liberazione dei beni (soprattutto, dei crediti pignorati presso *debitores debitorum* pubblici, come INPS) già sottoposti a pignoramento, evitando il ricorso al giudice dell'esecuzione per sbloccare somme o cespiti non più vincolati alla soddisfazione del creditore in ragione dell'automatica cessazione degli obblighi di custodia in capo al terzo. Tuttavia, la disposizione non prevede alcuna sanzione (salvo, presumibilmente, una responsabilità aquiliana del creditore nei confronti dell'esecutato) e la mancata informazione al terzo non consente a quest'ultimo di avvedersi della già verificatasi liberazione dei beni. Occorre conseguentemente prevedere che anche dell'avvenuta iscrizione a ruolo – e, dunque, della permanenza del vincolo di pignoramento – sia reso edotto il terzo pignorato, stabilendo altresì che l'inottemperanza all'obbligo di avviso del terzo comporti il venir meno degli obblighi *ex* articolo 546 del codice di procedura civile in capo a quest'ultimo a far data dall'udienza indicata nell'atto di pignoramento».

Formuliamo alcuni brevi rilievi, essenzialmente di metodo.

Le nuove disposizioni introdotte in un articolo di legge e specialmente nei codici dovrebbero essere separate in brevi commi, senza accumulare periodi in un solo comma, trasformandolo in un 'macrocomma', poco o punto leggibile e intelligibile. È questo il frutto di un dissesto linguistico-burocratico, intimamente connesso a un'inarrestabile deriva, a un tempo entropica e autoritaria in questa nostra postmodernità liquida, che prende forma di dirigismo economico-finanziario, ora anche sanitario e, in una parola, tecnocratico, che non fa che accrescere asimmetrie e diseguaglianze, inficiando le faticose e sofferte conquiste delle moderne democrazie rappresentative [per ulteriori cenni sia consentito rinviare, *scilicet*, a Tedoldi, *Il giusto processo (in)civile in tempo di pandemia*, Pisa, 2021, *passim*; Id., *«Come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori». Debito e responsabilità in tempo di crisi*, Bologna, 2021, in corso di pubblicazione].

Oltre a ciò, i periodi aggiunti e cumulati nel comma 4 dell'art. 543 c.p.c. pongono a carico del creditore pignorante ulteriori adempimenti formali, dopo che era già stato onerato a depositare telematicamente copie attestate conformi del titolo esecutivo, del precetto e del pignoramento, iscrivendo a ruolo la procedura esecutiva presso terzi, entro un termine perentorio di trenta giorni dalla restituzione del pignoramento da parte dell'ufficiale giudiziario, innovando rispetto al sistema precedente, che prevedeva *tout court* la trasmissione del pignoramento direttamente dall'ufficiale giudiziario alla cancelleria, per la formazione del fascicolo d'ufficio, inserendo poi titolo esecutivo e precetto al momento della costituzione del creditore. Ed infatti, i primi periodi

dell'art. 543, comma 4, che il d.d.l. propone di integrare *illico et immediate* con ulteriori periodi, erano stati introdotti con d.l. 132/2014 e così recitano: «Eseguita l'ultima notificazione, l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l'originale dell'atto di pignoramento, con il titolo esecutivo ed il precetto. Il creditore deve depositare telematicamente nella cancelleria dell'ufficio giudiziario competente per l'esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi dell'atto di pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla restituzione effettuata dall'ufficiale giudiziario. La conformità di tali copie è attestata dall'avvocato del creditore. Il cancelliere al momento del deposito forma il fascicolo telematico dell'esecuzione. Il pignoramento perde efficacia *ipso iure*, quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie degli atti sono depositate oltre il termine di trenta giorni dalla consegna al creditore».

L'*outsourcing* del servizio giustizia, che procede e s'incrementa *pari passu* con «le magnifiche sorti e progressive» della digitalizzazione e del PCT, or si preoccupa di porre il creditore a servizio del debitore esecutato e del terzo pignorato, onerandolo a notificare loro, entro la data dell'udienza di citazione indicata nell'atto di pignoramento, l'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo con indicazione del numero di ruolo della procedura, per poi depositarlo nel fascicolo dell'esecuzione: il tutto a pena – udite udite – di inefficacia *ipso iure* del pignoramento, onde scongiurare il rischio (peraltro ben tollerabile dal sistema) che il creditore che non abbia iscritto a ruolo la procedura nel termine di trenta giorni dalla restituzione del pignoramento (usualmente perché non sono pervenute *medio tempore* dichiarazioni dei terzi o queste sono negative e il creditore non saprebbe come altrimenti accertare l'esistenza di debiti del terzo verso l'esecutato) ometta di darne avviso al debitore e ai terzi pignorati, affinché questi possano togliere il vincolo apposto, a norma dell'art. 164 *ter* disp. att. c.p.c., introdotto anch'esso con il d.l. 132/2014, rubricato (con evidente metonimia) «*Inefficacia del pignoramento per mancato deposito della nota di iscrizione a ruolo*» e che così recita nel suo primo comma: «Quando il pignoramento è divenuto inefficace per mancato deposito della nota di iscrizione a ruolo nel termine stabilito, il creditore entro cinque giorni dalla scadenza del termine ne fa dichiarazione al debitore e all'eventuale terzo, mediante atto notificato. In ogni caso ogni obbligo del debitore e del terzo cessa quando la nota di iscrizione a ruolo non è stata depositata nei termini di legge».

Par di trovarsi nel 'mondo alla rovescia' di cui favellava Hegel: l'esecuzione forzata dovrebbe servire a realizzare i crediti e dovrebbe porre la tutela dei creditori al centro dei proprî scopi, facendosi strumento perché essi ottengano «tutto quello e proprio quello cui hanno diritto» in base al titolo esecutivo. Continuare ad affliggerli con adempimenti *pro debitoribus et tertiis*, onerandoli di notificazioni che potrebbero essere assai difficoltose, significa solo generare artificiosi ostacoli al concreto esercizio dell'azione esecutiva e far sorgere ulteriori questioni che,

non dubitiamo, giungeranno a bussare alle venuste ed esauste aule della Suprema Corte di cassazione.

Si confida che almeno per l'avviso da notificare al debitore basti il deposito telematico in cancelleria, quando questi abbia omesso di dichiarare la residenza o di eleggere domicilio nel circondario del giudice adito, giusta l'invito contenuto nell'atto di pignoramento, ai sensi dell'art. 492, comma 2, c.p.c. Quanto al terzo si dovrà reiterare la notificazione negli stessi modi seguiti per l'atto di pignoramento.

Peraltro, «esta selva selvaggia e aspra e forte» di adempimenti formalistici a carico del creditore pare assai poco compatibile con la celerità che dovrebbe esser propria dell'espropriazione presso terzi, la quale prevede un termine a comparire di soli dieci giorni tra il perfezionarsi della notificazione dell'atto di pignoramento e l'udienza fissata per la comparizione del debitore (v. lo stesso art. 543 c.p.c., che al comma 2 richiama il termine dilatorio del pignoramento, di cui all'art. 501 c.p.c.).

Bisanzio e il bizantinismo non cessano di esercitare il loro millenario influsso sul diritto italiano nel secolo XXI, in postmoderne fogge burocratico-digitali.